

COMUNE DI SERDIANA

PROVINCIA DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento all' _____ , con studio professionale eletto a _____ (____) in via _____ n° _____ , iscritto all'ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____ dell'incarico di "progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Adeguamento viabilità ed innesti nella S.S. 387 del Gerrei" - CIG _____ .

L'anno _____ (duemila _____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Serdiana, nella sede Municipale, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro, sono personalmente comparsi:

Locci Marco in qualità di Responsabile del Servizio Assetto Territoriale, il quale dichiara di agire nel presente atto, in virtù dell'incarico conferito dal Sindaco con Decreto n° 1/2017 del 03/01/2017, ed in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, e per la carica che ricopre, domiciliato presso la residenza municipale - Codice fiscale del Comune n. 80002650929;

_____ nato a _____ il _____ , residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ , iscritto all'ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____ - C. F. _____

PREMESSO CHE

con determinazione del Responsabile del Servizio n° _____ del _____ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di "Adeguamento viabilità ed innesti nella S.S. 387 del Gerrei" - CIG _____ .

con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore dell'Ing./Arch. _____ , iscritto all'Ordine degli Ingegneri/architetti della Provincia di _____ al n° _____ , con Studio Professionale eletto a _____ (____ in Via _____ n° _____) ;

con la medesima determinazione n° _____ del _____ è stato assunto l'impegno di spesa per l'attuazione dell'incarico di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE PRIMA:

NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE

A) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA – ECONOMICA

ARTICOLO 1

Il **progetto di fattibilità tecnica – economica** deve essere redatto in conformità a quanto previsto nel documento preliminare all'avvio della progettazione, a quanto disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 05/10/2010, con particolare riferimento agli articoli da 14 a 27, nonché dalle altre norme di Legge e di regolamento vigenti al momento di conferimento dell'incarico per le specifiche categorie di opere inerenti il progetto di cui trattasi, e secondo le direttive e le disposizioni del servizio assetto territoriale del Comune di Serdiana.

ARTICOLO 2

• Documentazione del progetto di fattibilità tecnica – economica.

Il progetto deve essere corredato dagli allegati indicati nello schema di parcella.

Qualora qualcuno degli elaborati sopra citati non fosse ritenuto necessario per l'opera da progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva dell'intervento.

ARTICOLO 3

• Fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica – economica

Il progettista dovrà presentare, nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data della presente convenzione di conferimento dell'incarico, il progetto di fattibilità tecnica - economica al servizio assetto territoriale del Comune di Serdiana.

Tale progetto definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.

ARTICOLO 4

• Verifica del progetto preliminare:

Prima dell'approvazione da parte dell'Organo Competente, il progetto di fattibilità tecnica – economica, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del citato Regolamento n° 207/2010, sarà sottoposto dal Responsabile del Procedimento ad una specifica verifica, alla quale dovrà presenziare anche il professionista che ha curato la progettazione.

Pertanto il professionista incaricato dovrà rendersi disponibile per detta operazione, previa richiesta dell'Ufficio, che verrà inoltrata via pec almeno 5 (cinque) giorni prima della data prefissata per l'incontro.

Qualora il professionista non riscontrasse la suddetta richiesta entro i termini specificati, resta convenuto che senza nessun preavviso verranno attivate le procedure per la revoca dell'incarico oggetto del presente atto.

B) - PROGETTO DEFINITIVO

ARTICOLO 5

• Fasi di elaborazione progettuale definitiva

Il progettista incaricato dovrà procedere alla redazione del progetto definitivo, solamente dopo che riceverà formale comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, e comunque dopo la sottoscrizione della presente convenzione.

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato sulla scorta delle indicazioni che scaturiscono dal progetto di fattibilità tecnica - economica, nonché sulla base delle disposizioni dettate dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento n° 207/2010, oltre che da quelle che verranno eventualmente disposte dal Servizio Assetto Territoriale sentite le esigenze dell'Amministrazione.

Dette nuove ulteriori indicazioni saranno disposte solamente nel caso in cui nelle more di tempo di presentazione del progetto definitivo siano sorte nuove problematiche sui siti previsti per l'attuazione di lavori progettati.

ARTICOLO 6

• Documentazione del progetto definitivo.

Il progetto definitivo deve in ogni caso essere corredato dagli allegati indicati all'articolo 24 del Regolamento n° 207/2010, e comunque tenendo specifico conto dell'opera da progettare, sulla base delle prestazioni indicate nello schema di parcella.

Qualora qualcuno degli elaborati indicati nel citato articolo 24 non fosse ritenuto necessario per l'opera da progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva dell'intervento.

Tutti gli elaborati allegati al progetto dovranno comunque contenere le indicazioni specificate per ogni singolo elaborato negli articoli da 25 a 32 del Regolamento n° 207/2010.

Quando per la redazione del progetto definitivo occorra effettuare analisi chimiche, indagini geologiche, idrogeologiche o di altro genere, il professionista dovrà prestare la collaborazione necessaria per l'effettuazione delle indagini richieste, qualora non siano a proprio carico.

C - PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO 7

• Fasi di elaborazione progettuale esecutiva.

Il progettista incaricato dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo, solamente dopo che riceverà formale comunicazione dell'avvenuta approvazione a norma di legge del progetto definitivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato sulla scorta delle indicazioni che scaturiscono dal progetto definitivo, nonché sulla base delle disposizioni dettate dagli articoli da 33 al 43 del Regolamento n. 207/2010, oltre che da quelle che verranno eventualmente disposte dal servizio assetto territoriale sentite le esigenze dell'Amministrazione.

Dette nuove ulteriori indicazioni saranno disposte solamente nel caso che nelle more di tempo di presentazione del progetto esecutivo siano sorte nuove problematiche sui siti previsti per l'attuazione di lavori progettati.

ARTICOLO 8

• Documentazione del progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo deve in ogni caso essere corredato dagli allegati indicati all'articolo 33 del Regolamento n° 207/2010, e comunque tendendo specifico conto dell'opera da progettare.

Qualora qualcuno degli elaborati indicati nel citato articolo 33 non fosse ritenuto necessario per l'opera da progettare, il professionista ne darà motivazione nella relazione descrittiva dell'intervento.

Tutti gli elaborati allegati al progetto dovranno comunque contenere le specifiche indicazioni specificate per ogni singolo elaborato negli articoli da 34 a 43 del Regolamento n° 207/2010.

ARTICOLO 9

• Validazione del progetto esecutivo

Prima dell'approvazione da parte dell'Organo Competente, il progetto esecutivo, secondo quanto disposto dall'articolo 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016, sarà sottoposto da parte del Responsabile del Procedimento ad una specifica verifica, alla quale dovrà presenziare anche il professionista che ha curato la progettazione.

Pertanto il professionista incaricato dovrà rendersi disponibile per detta operazione, previa richiesta dell'Ufficio, che verrà trasmessa via pec con avviso di ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prefissata per l'incontro. Qualora il professionista non riscontrasse la suddetta richiesta entro i termini specificati, resta convenuto che verrà applicata una penale pari al 5% delle competenze spettanti per la fase progettuale in esame, fatte salve le procedure per informare l'Amministrazione Comunale dell'inadempienza riscontrata.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

PARTE SECONDA:

ONERI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

ARTICOLO 10

• Consegna degli elaborati

Il professionista incaricato è tassativamente tenuto a presentare gli elaborati relativi al progetto di cui alla presente convenzione, completamente ultimati, secondo le seguenti scadenze:

a) per quanto riguarda il progetto di fattibilità tecnica - economica, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della firma della convenzione;

b) per quanto riguarda il progetto definitivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica - economica.

c) per quanto riguarda il progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;

Resta convenuto comunque, che il progetto esecutivo, indipendentemente dal deposito dello stesso al protocollo generale dell'Ente, si intende definitivamente acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico, solamente dopo che viene effettuata la "validazione del progetto" di cui al precedente articolo 9, che dovrà essere definita entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito al protocollo.

ARTICOLO 11

• numero copie da presentare

Gli elaborati progettuali, relativi a ciascuna delle fasi previsti dalla presente convenzione, dovranno essere presentati, alle rispettive scadenze, come appresso indicato:

- a) progetto di fattibilità tecnica - economica in triplice copia;
- b) progetto definitivo in triplice copia;
- c) progetto esecutivo in triplice copia;

per essere sottoposti, in ogni singola fase, alle prescritte approvazioni, e successivamente, per il solo progetto esecutivo, dopo l'avvenuta approvazione, dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale, resta convenuto che deve essere integrato entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione, con ulteriori 2 (due) copie complete di tutti gli elaborati.

Il progetto esecutivo inoltre dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione, anche in supporto cartaceo elioriproducibile, ed in formato alfanumerico, ed in particolare:

- gli elaborati grafici dovranno essere forniti in formato DWG o in altro convertibile;
- le relazioni tecniche e gli altri scritti, in formato DOC o altro convertibile;
- il computo metrico, l'elenco prezzi e tutti gli altri documenti contabili, in formato leggibile dal programma CONCANT o PRIMUS;

Resta convenuto comunque che il professionista incaricato, qualora sia necessario, è tenuto a presentare, per le diverse fasi della progettazione, tutte quelle copie eventualmente occorrenti per la richiesta di pareri o nulla osta prescritti dalla normativa vigente.

Qualora sia ritenuto necessario è tenuto a presentare anche idonea documentazione fotografica.

La mancata consegna in tutto o in parte di quanto sopra elencato comporterà, quale penale per il professionista, la sospensione della parcella relativa alle competenze per la progettazione dell'intervento, fino a quando il professionista non adempirà a quanto sopra prescritto.

ARTICOLO 12

• Penali

Qualora la presentazione del progetto, in ciascuna delle fasi progettuali previste dalla presente convenzione, venisse ritardata oltre il termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 2% dell'onorario netto, compresi i rimborsi e maggiorazioni, per ogni settimana di ritardo, che sarà trattenuta sulla liquidazione dei compensi spettanti.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

ARTICOLO 13

• Oneri del progettista:

Il progettista incaricato, ha l'onere di richiedere ove occorra, ai competenti Organi o Enti a qualunque titolo preposti:

prima in via informale, durante le fasi di redazione del progetto, al fine del buon esito delle approvazioni del progetto stesso, i necessari pareri preventivi inerenti l'opera da progettare, in merito ai vincoli paesaggistici, storici, ai requisiti di valutazione impatto acustico, ecc;

successivamente alla presentazione degli elaborati, sarà sempre onere del progettista, in qualunque fase della progettazione, acquisire formalmente i pareri.

Resta convenuto che l'Amministrazione Comunale formulerà le relative richieste agli Enti preposti, ed il professionista seguirà tutto l'iter procedurale fino alla definitiva acquisizione del parere.

ARTICOLO 14

• Responsabilità del progettista

Il progettista incaricato è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed è quindi tenuto al risarcimento nel caso in cui, per effetto della mancata presentazione nei termini convenzionali sia del progetto di fattibilità tecnica - economica, nonché di quello definitivo e di quello esecutivo, arrechi pregiudizio al finanziamento della spesa, in particolare nel caso in cui il finanziamento medesimo sia condizionato alla consegna in tempi stabiliti ed inderogabili degli elaborati tecnici richiesti e previsti nella convenzione.

ARTICOLO 15

• Polizza assicurativa del progettista:

In forza di quanto prescritto all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs 50/2016 il progettista deve essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016, I.V.A. esclusa., come da ex art. 111 comma 1 del D. Lgs 163/06.

Successivamente, la polizza di cui al presente articolo, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale al momento della richiesta del pagamento delle competenze professionali per la progettazione dell'opera, e sarà svincolata dopo l'approvazione dello stato finale e comunque successivamente al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Resta convenuto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione potrà avvenire solamente dopo che sarà conferito al Direttore dei Lavori, apposito mandato da parte dell'Amministrazione Comunale con l'atto che approva lo stato finale dei lavori.

La mancata presentazione della polizza da parte del professionista incaricato, esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento delle competenze professionali.

ARTICOLO 16

• Modifiche al progetto

Il progettista si obbliga d'introdurre sia nel progetto definitivo, che in quello esecutivo, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere dello Stato, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Solamente in caso di varianti o soluzioni alternative, successive all'approvazione dell'esecutivo, richieste per iscritto dall'Amministrazione e non dipendenti da deficienze del progetto, verrà riconosciuto un onorario che verrà calcolato prendendo a base di parcella la somma dell'importo dei lavori a base d'asta del progetto originario e di quello a base d'asta determinato a seguito delle sole opere variate.

Il compenso per le varianti di cui si è detto sarà pertanto determinato dalla differenza fra gli onorari sopra indicati.

Sulla differenza dei due onorari verrà riconosciuto il rimborso spese forfetario nella misura ridotta al 10% (dieci per cento) semprechè non siano stati necessari nuovi rilievi topografici.

PARTE TERZA:

NORME PER L'INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 E SS.MM.II..

ARTICOLO 17

• Coordinatore per la sicurezza

Oltre a quanto sopra specificato, la prestazione consisterà anche nello svolgimento direttamente da parte del professionista, dei compiti di **“Coordinatore per la sicurezza nella progettazione”** in quanto il medesimo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs n. 81/2008.

Detta prestazione verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile dei Lavori e del Servizio Assetto Territoriale, precisando che tutte le responsabilità fino al compimento dell'opera, saranno comunque a carico del professionista incaricato.

ARTICOLO 18

• Norme da osservare per redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico

La redazione del piano della sicurezza e del fascicolo tecnico, qualora l'entità del cantiere sia tale da far rientrare l'intervento nel campo di applicazione del D. Lgs. N° 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, deve avvenire con l'osservanza del sopra citato decreto e delle altre norme vigenti per speciali categorie di opere, nonché secondo le disposizioni e gli indirizzi impartiti dall'Ufficio.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, durante la progettazione esecutiva dell'opera, provvede ai seguenti adempimenti:

redige il piano di sicurezza e coordinamento;

predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme per la buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 260/5/93.

ARTICOLO 19

• **Termini per la presentazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico**

Gli elaborati facenti parte del piano di sicurezza devono essere presentati contestualmente al progetto esecutivo.

L'Ufficio Tecnico, in relazione alle caratteristiche del piano ed alle necessità amministrative, stabilisce il formato ed il numero delle copie della documentazione che il professionista dovrà consegnare nei termini prestabiliti.

ARTICOLO 20

• **Modalità di consegna del piano della sicurezza**

Il piano della sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale in supporto cartaceo ed in formato alfanumerico, in particolare le relazioni e qualunque altro scritto dovranno essere presentati in formato DOC o convertibile.

ARTICOLO 21

• **Introduzione di modifiche al piano**

Fino al momento della definitiva approvazione del piano, secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi che regolano la materia, il professionista è tenuto ad introdurre nel piano stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, e da questa richieste per iscritto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

ARTICOLO 22

• **Proprietà del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico**

Il piano di sicurezza e coordinamento resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale, così come il fascicolo tecnico con la precisazione che, per quest'ultimo elaborato, potrà darvi o meno attuazione, introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle variazioni ed aggiunte che, a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dai professionisti possano essere sollevate eccezioni di sorta se non quella di essere sollevati da ogni responsabilità per le modifiche apportate nel tempo.

Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione Comunale lasciano intatta la responsabilità del professionista per le parti non variate.

ARTICOLO 23

• **Competenze per il coordinatore:**

Le competenze spettanti per lo svolgimento dei compiti di **“Coordinatore per la sicurezza nella progettazione”** sono state determinate in base al D.M. 17/06/2016.

ARTICOLO 24

• **Compiti del coordinatore**

I compiti del **“Coordinatore per la sicurezza nella progettazione”**, comprendono le prescrizioni e gli obblighi per tale figura, come prescritti nel D. Lgs del n° 81 del 9 Aprile 2008, nonché secondo le esigenze dell'opera da progettare.

PARTE QUINTA:

DISPOSIZIONI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI

ARTICOLO 25

• **Determinazione degli onorari.**

Gli onorari spettanti al Professionista per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente atto, verranno determinati:

- a) per quanto concerne il progetto di fattibilità tecnica - economica, sull'importo lordo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, determinato dal quadro economico dello stesso;
- b) per quanto concerne il progetto definitivo, sull'importo lordo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, determinato dal quadro economico dello stesso;
- c) per quanto concerne il progetto esecutivo, sull'importo a base d'asta effettivo (oneri per la sicurezza inclusi);
- d) per quanto riguarda i compiti di coordinatore per la sicurezza, nella progettazione, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 23.

ARTICOLO 26

• Corresponsione degli onorari

Gli onorari inerenti l'incarico di cui alla presente convenzione, verranno liquidati secondo le seguenti modalità:

- a) per il progetto di fattibilità tecnica - economica, dopo che lo stesso ha ottenuto tutte le approvazioni;
- b) per il progetto definitivo dopo che lo stesso ha ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato;
- c) per il progetto esecutivo, dopo che lo stesso ha ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato;

Contemporaneamente alla liquidazione delle competenze per il progetto esecutivo, su richiesta del professionista, potrà essere pagata anche la quota spettante per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN _____. A tale scopo si precisa il CIG: _____. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle fatture. La parcella, in unico esemplare e comprensiva di ogni e qualsiasi spesa e competenza sarà emessa dal _____. Gli oneri fiscali (INARCASSA e I.V.A.) saranno a carico del Comune di Serdiana.

ARTICOLO 27

• Onorari, compensi, rimborsi spese.

Tutte le competenze spettanti al professionista per l'espletamento dell'incarico di cui è oggetto la presente convenzione sono dedotte e liquidate in base a quanto disciplinato nel Decreto del Ministero della Giustizia del 18/06/2016, in relazione alla tipologia ed all'importo dell'opera.

ARTICOLO 28

• Competenze spettanti al professionista.

Per effetto dell'incarico di cui che trattasi, le competenze spettanti al professionista incaricato ammontano presuntivamente a € ----- (euro -----), oltre alla quota del 4%, per Cassa Previdenza di categoria, ed I.V.A. al 22% fatta salva l'eventualità del caso in cui l'affidatario dell'incarico sia soggetto al contributo integrativo per lavoro dipendente, e verranno liquidate sulla base di specifica analitica delle competenze stesse e previa presentazione di regolare fattura.

La determinazione delle competenze professionali di cui al presente articolo, viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico (D.M. 17/06/2016).

Ove occorre, e qualora l'Ufficio Tecnico lo ritenesse opportuno, la parcella specifica delle competenze dovrà essere vistata dal competente Ordine Professionale di categoria.

Agli ulteriori incrementi delle competenze di cui al presente articolo che dovessero variare durante la redazione delle diverse fasi della progettazione, o durante il corso dei lavori a causa della redazione del progetto esecutivo, o successivamente all'appalto, per eventuali perizie suppletive e di variante, previa assunzione di specifico impegno di spesa, si farà riferimento agli importi delle spese tecniche indicate nel quadro economico del progetto esecutivo o nei quadri economici successivi derivanti da perizie suppletive e di variante, senza che sia necessario sottoscrivere ulteriori convenzioni suppletive o integrative.

Si precisa che l'importo degli onorari di cui al presente articolo, è comprensivo anche della quota spettante per lo svolgimento del compito di coordinatore per la sicurezza nella progettazione.

PARTE SESTA:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

ARTICOLO 29

• **Inadempienze del professionista**

Nel caso che il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico, il R.U.P. ne informa l'Amministrazione la quale, sentiti i professionisti, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 30

• **Proprietà del progetto.**

Sia il progetto definitivo, che quello esecutivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, siano riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica o nei criteri informativi essenziali.

Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione lasciano intatta la responsabilità dei progettisti per le parti non variate.

ARTICOLO 31

• **Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla specifica Legge in vigore per la regolamentazione di incarichi professionali.

ARTICOLO 32

• **Elezione di domicilio.**

Ai fini dell'incarico di cui al presente atto le parti contraenti eleggono domicilio, rispettivamente presso il Municipio di Serdiana e presso il proprio Studio Professionale sito a _____ (____) in Via _____ n° ____.

ARTICOLO 33

• **Condizioni per l'affidamento dell'incarico.**

Ai fini dell'affidamento dell'incarico oggetto del presente atto, il professionista, dichiara di:

- essere pubblico dipendente, e pertanto allega regolare autorizzazione all'espletamento dell'incarico rilasciata da _____ ;
- non essere pubblico dipendente e pertanto di esercitare esclusivamente la libera professione.

ARTICOLO 34

• **Spese fiscali**

Le spese dell'imposta di bollo sulla convenzione nonché le altre imposte, diritti e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni sono a carico del professionista senza diritto di rivalsa.

Resta convenuto fra le parti che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, secondo le vigenti disposizioni di legge riguardanti la materia.

ARTICOLO 35

• **Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 36

• **Controversie.**

Qualunque controversia dipendente dal conferimento dell'incarico, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al giudizio di un Giudice Ordinario del Tribunale competente per territorio, con esclusione del Collegio Arbitrale.

In pendenze del giudizio sopra citato, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 37

• **Validità della convenzione.**

La presente convenzione, è impegnativa per il professionista dal giorno stabilito, come da convocazione ufficiale, per la firma della stessa, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale, solo dopo la sottoscrizione effettiva dell'atto da parte dei contraenti.

Richiesto, il presente atto scritto con macchina elettronica, su _____ fogli di carta resa legale, è stato letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, interpellate prima della sottoscrizione, lo hanno trovato conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono come appresso.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
